

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 aprile al 6 maggio 2021)

INDICE

- CALANDRINI: sullo svolgimento di un concorso per l'assunzione di personale amministrativo tra le ASL di Frosinone, Roma, Viterbo e Latina (4-05054) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*) Pag. 3125
- LANNUTTI: sull'elezione di Giampiero Malagnino a vice presidente dell'ENPAM (4-04193) (risp. NISINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*) 3129
-

CALANDRINI. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -  
Premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione stabilisce che, salvo i casi previsti dalla legge, agli impieghi della pubblica amministrazione si accede esclusivamente mediante concorsi pubblici. Questo assioma è strettamente correlato anche ai concetti, sempre costituzionalmente tutelati, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ed è espressione del principio di uguaglianza tra i cittadini;

il rispetto di questi principi si ottiene attraverso un procedimento di selezione complesso che la pubblica amministrazione determina, stabilendo preliminarmente le regole di formazione del rapporto di pubblico impiego, previo riscontro delle effettive necessità ed urgenza dell'ente di ricoprire in quel determinato momento posti vacanti in organico con personale che sia in possesso degli specifici requisiti puntualmente indicati nel bando e sia risultato regolarmente vincitore delle prove concorsuali;

in presenza di rapporti di lavoro illegittimamente costituiti per eventuali vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, gli atti e l'attività dell'amministrazione pubblica devono essere sottoposti a controlli da parte dello Stato, allo scopo di verificare se sussistano responsabilità dell'amministrazione per inosservanza dell'obbligo di salvaguardia dei beni comuni alla collettività;

nello specifico, si fa riferimento alle procedure selettive espletate attraverso valutazione dei requisiti, titoli e superamento delle prove d'esame, scritte, pratiche ed orali, per la copertura di 70 posti a tempo indeterminato di "assistenti amministrativi cat. C", indette in forma aggregata tra le ASL di Frosinone, Roma, Viterbo e Latina, quest'ultima in qualità di capofila, in esecuzione delle deliberazioni n. 604 del 26 giugno 2019 e n. 301 del 5 aprile 2019;

il bando del concorso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93, del 26 novembre 2019;

le prove degli esami si sono svolte a Latina, quelle scritte nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, le pratiche nei giorni 4 e 5 gennaio 2021 e le prove orali sono iniziate a partire dall'11 gennaio 2021;

con provvedimento del direttore generale dell'azienda capofila, è stata dichiarata la regolarità della procedura concorsuale ed approvata un'unica graduatoria, immediatamente efficace anche per ciascuna azienda aggregata;

pur in piena emergenza sanitaria da COVID-19, per cui, come è noto, è stata imposta la sospensione dell'inizio e del prosieguo di qualsiasi procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego, le prove d'esame sono state espletate richiamando le disposizioni normative dell'articolo 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui la pubblica amministrazione è stata autorizzata alla ripresa dello svolgimento delle procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di far fronte a specifiche situazioni emergenziali in sede di decretazione di particolare urgenza;

tuttavia, la correttezza delle procedure selettive è oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica e della Guardia di finanza di Latina, per valutare se sussistano estremi penalmente rilevanti, in quanto, sebbene non si escluda aprioristicamente che possa trattarsi di un puro caso, i primi classificati nei concorsi sono risultati mogli, figli e, comunque, parenti stretti o affini di dirigenti o di dipendenti che, nella maggior parte dei casi, hanno incarichi di responsabilità nelle medesime ASL;

inoltre, un altro concorso è stato precedentemente svolto, stavolta per la copertura di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) per le ASL di Latina, Viterbo e Frosinone (azienda capofila ASL Latina), il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 78 del 26 settembre 2019, a seguito della delibera n. 603 del 20 giugno 2019;

le prove scritte di tale concorso si sono tenute lo scorso 27 agosto 2020 a Latina e a seguire, i candidati con un punteggio di almeno 21 trentesimi, ottenuto alla prova scritta, hanno sostenuto la prova pratica il 6 ottobre, e la prova orale nei giorni 7 e 8 ottobre 2020;

dalla graduatoria di merito finale pubblicata il 9 novembre 2020 emerge che almeno due tra i migliori classificati per la posizione di collaboratore amministrativo professionale rivestono importanti incarichi politici nel territorio o sono parenti prossimi di personalità con importanti incarichi politici sul territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare la correttezza dello svolgimento dell'attività e degli atti relativi alle prove selettive dei concorsi in questione, allo scopo di accertare la loro eventuale illegittimità e le conseguenti responsabilità degli amministratori delle ASL, della commissione esaminatrice e del personale di vigilanza

presente al momento dello svolgimento delle prove selettive, per vizi di violazione di leggi, eccesso di potere, disparità di trattamento e cattivo esercizio del potere amministrativo;

se, accertato il non corretto svolgimento delle prove selettive e in considerazione degli effetti immediatamente lesivi dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dei concorsi, voglia comunicare i provvedimenti che vorrà attuare nei confronti degli amministratori, delle commissioni, del personale di vigilanza presente al momento dello svolgimento delle prove selettive, e delle persone assunte.

(4-05054)

(10 marzo 2021)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione concernente le due procedure concorsuali indette in forma aggregata da diverse aziende sanitarie del Lazio, con la ASL di Latina in veste di capofila. Al riguardo, nel premettere che non rientra nelle competenze del Ministro per la pubblica amministrazione la verifica della legittimità dell'attività e degli atti relativi alle prove selettive dei concorsi, si rappresenta di avere attivato l'Ispettorato della funzione pubblica, alle cui richieste di chiarimento la ASL di Latina ha fornito riscontro con la nota del 17 marzo 2021, prot. n. 25960.

In merito alla procedura per la copertura di 70 posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo (categoria C), l'azienda ha precisato che: a) la procedura "non è ancora giunta a conclusione", in quanto non sono ancora state calendarizzate le prove orali per i candidati che, per motivi di contagio o quarantena da COVID-19, non hanno potuto partecipare alle prove ordinarie; b) i componenti della commissione esaminatrice, in conformità alla normativa vigente, prima dell'insediamento hanno sottoscritto "dichiarazioni di assenza di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi tra di loro e nei confronti dei candidati"; c) "La Commissione ha operato nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia" e si è avvalsa in tutte le fasi "di un gruppo di personale addetto alla Vigilanza", le cui modalità di reclutamento e di impiego "sono state elaborate al precipuo fine di evitare situazioni di conflitto di interessi tra candidati e personale di Vigilanza".

Dalla documentazione prodotta (prot. n. 7457 del 25 gennaio 2021) risulta che "sono stati individuati dipendenti, prioritariamente e prevalentemente del ruolo amministrativo, oltre che in via residuale, del ruolo tecnico e sanitario, (...) per l'espletamento delle attività (di accoglienza, identificazione e vigilanza) finalizzate al regolare svolgimento della prova scritta e della prova pratica". Il personale individuato è stato invitato a comunicare "l'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità - parentela nei confronti di uno dei candidati ammessi al concorso, le quali avrebbero

potuto comportare l'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza richiesta". Alcuni dei dipendenti individuati, circa 270, "hanno comunicato/richiesto di essere esonerati dal servizio di vigilanza per i più disparati motivi: in particolare motivi di incompatibilità da parentela, per motivi di salute, etc.". È stato, pertanto, chiesto "all'UOC professioni Sanitarie l'invio di ulteriore personale infermieristico e sanitario del comparto, disponibile per poter essere adibito alle attività di supporto e vigilanza".

Per alcuni dei dipendenti erano note situazioni di eventuale incompatibilità per parentela o conflittualità di interesse, che tuttavia erano valutate del tutto irrilevanti, innocue e ininfluenti, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001, con le specifiche attività assegnate di rilevazione della temperatura dei candidati con *termoscanner*, per normativa anti COVID-19, e di regolamentazione dell'accesso, afflusso e deflusso ai varchi d'ingresso alla sede di svolgimento delle prove.

Secondo l'Azienda, dunque, "non può che essere affermata la legittimità della procedura concorsuale (...) in tal senso depongono univocamente, non solo il pieno rispetto della normativa vigente in materia, ma anche la trasparenza che ha caratterizzato le diverse fasi della procedura selettiva fino ad oggi espletate", circostanza che sarebbe altresì suffragata dal fatto che il TAR Lazio con ordinanza n. 75/2021 ha rigettato l'istanza cautelare presentata da candidati non ammessi alla prova pratica. Ha concluso ritenendo "premature formulare qualsiasi osservazione" in merito al procedimento penale in essere, riservandosi di attendere le conclusioni delle indagini e le conseguenti determinazioni che eventualmente potranno essere assunte dall'autorità giudiziaria.

Anche per quanto concerne la procedura per la copertura di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D), ad avviso dell'azienda, la commissione avrebbe operato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia concorsuale, e "la procedura selettiva si è infatti svolta, come previsto dal bando di concorso ed in coerenza con la normativa vigente in materia".

In relazione all'affermazione che "i primi classificati nei concorsi sono risultati mogli, figlie, comunque, parenti stretti o affini di dirigenti o dipendenti che, nella maggior parte dei casi, hanno incarichi di responsabilità nelle medesime ASL", l'azienda ha fatto presente che la commissione è tenuta a valutare esclusivamente le prove d'esame realizzate dal candidato e a tenere conto, ove esistenti, di titoli che danno diritto alla riserva di posti. Ha rappresentato che anche per questa commissione "valgono le medesime considerazioni svolte *supra* in termini di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi tra i componenti (...) e tra gli stessi e i candidati".

Infine, posto che il procedimento penale risulta "ad oggi pendente per acquisizione documentale", l'azienda afferma "l'inopportunità di qualsia-

si osservazione sul punto", riservandosi di "attendere la conclusione delle indagini penali e le conseguenti determinazioni che eventualmente potranno essere assunte dall'autorità giudiziaria".

Posto che i profili di illegittimità evidenziati dall'interrogante sono oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, qualora dovessero emergere responsabilità, l'Ispettorato, per le funzioni attribuite dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, potrà intervenire per verificare il corretto esercizio dell'azione disciplinare da parte dell'amministrazione.

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

BRUNETTA

(26 aprile 2021)

---

LANNUTTI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) è sottoposto a vigilanza ministeriale ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994;

l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, e annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme dello statuto;

in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005 si esclude che i consiglieri di fondazioni possano essere eletti più di due volte consecutive. Il divieto del terzo mandato consecutivo nelle cariche elettive degli ordini professionali ha come finalità quella "di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'articolo 51 della Costituzione pone alla base dell'accesso alle cariche elettive", e per evitare "la cristallizzazione di gruppi di potere";

lo statuto ENPAM, approvato con decreto interministeriale 17 aprile 2015, all'art. 20, comma 4, stabilisce che "I vice presidenti rimangono in carica fino a quando dura l'assemblea nazionale che li ha eletti e non sono eleggibili più di due volte consecutivamente";

considerato che:

l'atto di sindacato ispettivo 3-01530 del 30 aprile 2020 indirizzato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha informato il Ministero del-

le "dimissioni volontarie del vicepresidente vicario della fondazione ENPAM con espressa e dichiarata finalità di potersi ricandidare, tra due mesi, alla medesima carica". Fatto che sarebbe proibito dallo statuto;

dopo le sue dimissioni, l'allora vice presidente ENPAM, Giampiero Malagnino, si è ricandidato ed è stato rieletto alla stessa carica dall'assemblea nazionale ENPAM del 27 giugno 2020. Carica da lui occupata fin dal 2000,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se non ritengano che l'elezione di Giampiero Malagnino a vice presidente dell'ENPAM non debba essere annullata;

di conseguenza, se non ritengano doveroso indire nuove elezioni.

(4-04193)

(7 ottobre 2020)

RISPOSTA. - L'ENPAM è un ente di previdenza obbligatoria trasformatosi in fondazione ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994. Come tutti gli enti privati di previdenza obbligatoria, ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La vigilanza si espleta, in primo luogo, mediante l'approvazione delle delibere riguardanti le modifiche statutarie e regolamentari e quelle in materia di contributi e prestazioni. Inoltre, i Ministeri vigilanti possono formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. In caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, i Ministeri vigilanti provvedono alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione e, nell'ipotesi di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario, nominano un commissario liquidatore. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza degli enti vigilati si rendano responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, i Ministeri vi-

gilanti nominano un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione.

Il decreto legislativo n. 509 del 1994 prevede un sistema di controlli sull'attività svolta da tali enti, che si articola in: un controllo interno svolto dal collegio sindacale, nel cui ambito deve essere assicurata la presenza di rappresentanti dei Ministeri vigilanti (art. 3, comma 1) e in un controllo esterno attribuito alla Corte dei conti, che esercita il controllo generale sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento (art. 3, comma 5). Tale sistema è integrato da altre disposizioni di legge che assegnano altre forme di controllo alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (art. 56 della legge n. 88 del 1989 e art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di investimenti (art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011).

Nel quadro dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile, è rimesso agli organi rappresentativi degli iscritti a ciò abilitati dallo statuto il compito di stabilire le modalità di svolgimento delle procedure elettorali, così come la composizione delle liste, le incompatibilità e la durata delle cariche, ivi inclusa quella del vicepresidente della fondazione: ciò ovviamente deve avvenire in coerenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della ragionevolezza delle previsioni, che costituiscono il parametro di valutazione dei Ministeri vigilanti, nella fase in cui le norme vengono sottoposte alle rispettive valutazioni.

Le disposizioni statutarie adottate dall'ENPAM in materia di ricambio delle cariche elettive prevedono che gli organi dell'ente durino in carica per 5 anni, senza eccezioni (artt. 11 e 15); l'art. 2 della sezione "Norme transitorie e finali" recita poi che: "Per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4; art. 19, comma 1; art. 20, comma 4; art. 21, comma 5; art. 24, comma 4, non vengono presi in considerazione i mandati già espletati; il mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, non è computato qualora non espletato per l'intera durata". Le norme non disciplinano le fattispecie nel caso in cui il mandato venga interrotto prima della scadenza. Si ritiene pertanto che, in base ad una visione sistemica delle disposizioni ordinamentali, a ciò debbano soccorrere le usuali cause di interruzione presenti nel medesimo statuto (ad esempio morte, dimissioni, decadenza dell'interessato).

Con specifico riferimento alle dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione, di cui il vice presidente fa parte, l'art. 15, comma 8, dello statuto dispone semplicemente che "Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione divengono operanti con il loro accoglimento da parte del consiglio medesimo, che le prende in esame nella prima riunione successiva alla loro presentazione", ma non regola la fattispecie in caso di durata residuale del mandato.



Tutto ciò considerato, per quanto di competenza, occorre affermare che, alla luce delle circostanze descritte, non rientra nelle prerogative dei Ministeri vigilanti, dettate dal citato decreto legislativo n. 509 del 1994, l'annullamento dell'elezione del vicepresidente dell'ENPAM Malagnino, essendo semmai tale possibilità rimessa allo stesso ente, in autotutela, ovvero a seguito di una pronuncia in sede giurisdizionale.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

NISINI

(30 aprile 2021)

---